

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3483 del 23/06/2026
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 4929 DEL 28/10/2019, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA "LAMERI SPA" RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITÀ DI "LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE", SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO (PC), LOCALITA' PICCHETTO SAN GIULIANO N. 7/8.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3605 del 22/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Piacenza
Responsabile adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventitre GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 4929 DEL 28/10/2019, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA "LAMERI SPA" RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITÀ DI "LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE", SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO (PC), LOCALITÀ PICCHETTO SAN GIULIANO N. 7/8.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 7/2026 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, con cui i Servizi Autorizzazioni e Concessioni (SAC) sono stati ridenominati Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative in materia di ambiente ed energia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 4929 del 28/10/2019 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa val d'Arda Fiume Po" con provvedimento conclusivo prot. n.15515 del 04/11/2019, in favore della ditta "LAMERI SPA" (P.Iva/C.F. 00054080197), con sede legale in Comune di San Bassano (CR), Via Cattaneo n. 28/30, per l'attività di "*lavorazione delle granaglie*" svolta nello stabilimento sito in Comune di Castelvetro Piacentino (PC), Via due ponti, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ad effettuare le emissioni in atmosfera ;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali avente recapito nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente in un canale di scolo agricolo a sua volta confluyente nel canale di bonifica 6A;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, presentata dalla ditta "LAMERI SPA" (P.Iva/C.F. 00054080197), pervenuta in data 03/03/2026 ed acquisita al prot. ARPAE n. 39652, relativa alle matrici "scarichi" e "emissioni in atmosfera";

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n.2236/2009 e s.m.i.* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;

- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n. 53958 del 24/03/2026 e nota prot. 55968 del 26/03/2026 questo Servizio ha richiesto documentazione a completamento dell'istanza, per la matrice "scarichi" e per la matrice "impatto acustico", pervenuta in data 14/04/2026 ed assunta al prot. ARPAE n. 67200;
- con nota prot. n. 82772 del 06/05/2026 è stato comunicato l'esito positivo della verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. art. 7 della L. 241/90, unitamente alla richiesta di integrazioni documentali, pervenute in data 26/05/2026 ed assunte al Prot. ARPAE n. 96424;
- con la suddetta nota prot. n. 82772 del 06/05/2026 è stato richiesto al Comune di Castelvetro Piacentino il parere in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera" di cui all'art. 269, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. n. 152/2006;

RILEVATO che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "scarichi" (rif. attività n. 17 del 12/06/2026 Sinadoc 8611/2026) risulta che:

- la ditta ha comunicato l'intenzione di effettuare un revamping dell'impianto di depurazione esistente con l'installazione di un nuovo trattamento primario di ossigenazione oltre che di un impianto di flottazione volto al miglioramento della performance dell'impianto. In particolare le modifiche prevedono:
 - l'inserimento nell'impianto di depurazione esistente di una nuova sezione di trattamento primario costituita da un flottatore ad alta efficienza che ha lo scopo di eliminare i grassi e i solidi sospesi in arrivo riducendo quindi il carico al comparto biologico che segue;
 - l'installazione un nuovo sistema di aerazione del fango attivo, per migliorare l'efficienza di trasferimento dell'ossigeno, compatibilmente con le condizioni di processo;
 - l'installazione di nuovo quadro elettrico dotato di PLC, che grazie alla strumentazione prevista permette il monitoraggio e il controllo automatico dell'intero impianto;
- la ditta ha inoltre comunicato l'intenzione di realizzare, in corrispondenza del lato nord-ovest dell'area dello stabilimento, una tettoia su di una superficie che verrà utilizzata come deposito di attrezzature e deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nello stabilimento (ai sensi dell'art. 185 bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.). Al fine di garantire una corretta gestione di eventuali sversamenti accidentali derivanti dai rifiuti, è prevista l'installazione di una griglia di raccolta sul lato nord dell'area, destinata all'intercettazione di eventuali percolati. Tali percolati, classificabili come acque reflue industriali, saranno opportunamente convogliati al sistema di depurazione esistente (oggetto di variante) che, essendo ad oggi sovradimensionato rispetto ai carichi già autorizzati, sarà in grado di garantire anche il trattamento di ulteriori apporti dovuti ai percolati, senza determinare criticità operative. L'area in esame, essendo coperta da tettoia, non è soggetta al dilavamento delle acque meteoriche;
- la ditta ha dichiarato altresì che la modifica non comporta né variazioni del ciclo produttivo aziendale, né incrementi della potenzialità complessiva autorizzata, né modifica del punto di scarico S1 nel recapito finale.;
- pertanto, dall'insediamento ha origine lo scarico S1, classificato come scarico di acque reflue industriali, costituito dall'unione di:
 - acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici, trattate mediante fosse Imhoff;

- acque reflue industriali generate dai lavaggi dei macchinari utilizzati per la soffiatura dei cereali;
- acque reflue industriali generate da eventuali sversamenti accidentali derivanti dall'area coperta destinata al deposito temporaneo di rifiuti.

I sopra descritti reflui vengono convogliati ad un impianto di depurazione, avente una potenzialità di progetto pari a 6666 A.E., che prevede le seguenti fasi di trattamento: sollevamento, microgrigliatura, omogeneizzazione, trattamento primario mediante flottatore, ossidazione biologica, chiarificazione MBR, accumulo acque trattate;

- il pozzetto di prelievo fiscale, individuato nella "Planimetria scarichi - Stato di progetto – Tav. 1 Rev. 1/2026- maggio 2026" pervenuta con le integrazioni in data 26/05/2026 prot. n. 96424, è ubicato immediatamente a valle della vasca di accumulo delle acque trattate;
- lo scarico di acque reflue industriali in uscita dall'impianto di depurazione recapita nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente in un canale di scolo agricolo a sua volta confluyente nel canale di Bonifica 6A (canale gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza);

RILEVATO, altresì, che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "emissioni in atmosfera" (rif. attività n. 16 del 09/06/2026 Sinadoc 8611/2026) emerge che sono richieste le seguenti modifiche:

- eliminazione del riferimento alle emissioni E2 ed E12 dalla prescrizione di cui alla lettera d) del punto 2 del dispositivo dell'AUA vigente, così formulato:
 - i camini di emissione E2, E6, E7, E8, E9, E10, E12, E13, E14, E15, E16, E17 ed E18 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;

sostituendolo con il seguente:

- i camini di emissione E6, E7, E8, E9, E10, E13, E14, E15, E16, E17 ed E18 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- eliminazione dei limiti e delle prescrizioni relativi al punto di emissione E1 in quanto tale emissione non sarebbe convogliata, bensì diffusa all'interno di una camera di calma e successivamente all'esterno;
- eliminazione dell'obbligo di effettuare monitoraggi annuali ai medi impianti di combustione generanti le emissioni E7 e E8;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo, sono stati acquisiti:

- la nota assunta al prot. ARPAE n. 85215 in data 11/05/2026 con cui il Comune di Castelvetro P.no ha espresso parere favorevole per la modifica non sostanziale di cui trattasi relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera" ed ha comunicato il corretto indirizzo dello stabilimento in Località Picchetto San Giuliano n. 7-8;
- la nota assunta al prot. ARPAE n. 98330 del 28/05/2026 con cui il Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza ha inviato la Relazione tecnica per la matrice "scarichi" e per la matrice "emissioni in atmosfera", esprimendo parere favorevole, con prescrizioni;
- la nota assunta al prot. ARPAE n. 101396 del 04/06/2026 con cui il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha inviato parere favorevole con prescrizioni, per lo scarico S1 delle acque reflue industriali;

CONSIDERATO che l'impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

VERIFICATO CHE, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre può considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'aggiornamento dell'AUA richiesto dalla ditta "LAMERI SPA" (P.Iva/C.F. 00054080197), per l'attività di "*lavorazione delle granaglie*" svolta nello stabilimento sito in Comune di Castelvetro Piacentino (PC), Località Picchetto San Giuliano n. 7-8 (come

specificato anche nella visura camerale);

DATO ATTO che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021, 49/2024 e 155/2025 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE adottata con DET-AMB 4929 del 28/10/2019, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo prot. n.15515 del 04/11/2019, in favore della ditta "**LAMERI SPA**" (P.Iva/C.F. 00054080197), con sede legale in Comune di San Bassano (CR), Via Cattaneo n. 28/30, per l'attività di "*lavorazione delle granaglie*" svolta nello stabilimento sito in Comune di Castelvetro Piacentino (PC), Località Picchetto San Giuliano n. 7-8, nel modo seguente:

A. per la matrice "scarichi"

- **sostituendo il punto 3 del dispositivo dell'AUA vigente con il seguente:**

"3. di stabilire per lo **scarico di acque reflue industriali** nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente in un canale di scolo agricolo a sua volta confluyente nel canale di Bonifica 6A, il rispetto dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. Tali limiti devono essere rispettati nel pozzetto di prelievo fiscale (individuato nella "Planimetria scarichi - Stato di progetto – Tav. 1 Rev. 1/2026- maggio 2026" pervenuta con le integrazioni in data 26/05/2026 prot. n. 96424);"

- **aggiungendo al punto 4 del dispositivo dell'AUA vigente la seguente prescrizione impartita dal Consorzio di Bonifica:**

"h) poiché la quota idrica del reticolo idraulico consortile potrà raggiungere il piano campagna, il manufatto di immissione finale della fognatura privata nella cunetta stradale afferente al fosso agricolo privato che si immette nel canale di bonifica N.6A con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovrà essere eventualmente adattato/modificato (dandone comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica di Piacenza) in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni e la stagione irrigua;"

B. per la matrice "emissioni in atmosfera"

- **sostituendo la prescrizione b) del punto 2 del dispositivo dell'AUA vigente con la seguente:**

"b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione degli ossidi di zolfo fissati per E7 ed E8, il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni miranti alla determinazione di tali inquinanti, essendo utilizzato, come combustibile, gas di rete (cd. metano);"

- **sostituendo la prescrizione d) del punto 2 del dispositivo dell'AUA vigente con la seguente:**

"d) i camini di emissione E6, E7, E8, E9, E10, E13, E14, E15, E16, E17 ed E18 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;"

2. DI DARE ATTO CHE:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale DET-AMB 4929 del 28/10/2019, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo prot. n.15515 del 04/11/2019, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Castelvetro Piacentino per il rilascio del provvedimento conclusivo di aggiornamento che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Bassa val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo prot. n.15515 del **04/11/2019**;

3. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

4. DI RENDERE NOTO che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE (adottato con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n. 9 del 30/01/2026);
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**La Dirigente del Servizio Autorizzazioni
ambientali e Energia
Dott.ssa Anna Callegari**

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.